

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato al Parlamento dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia che abbiamo incaricato di svolgere i motivi, e di sostenere la discussione.

## Articolo 1.

Per ottenere l'ammissione al beneficio de' poveri, sia nelle materie civili che nelle criminali, la parte istante dovrà giustificare la sua povertà coll'attestazione giudiziale di due Membri dell'Amministrazione Comunale del suo domicilio.

La povertà dovrà pure essere comprovata dal Giudice del Mandamento, aggiunto, all'uso, particolari informazioni, e presso l'urto dell'Esattore Demaniale.

## Articolo 2.

Nelle cause civili l'ammissione al beneficio non sarà concessa, se non che l'Avvocato de' poveri riconosca con apposito parere essere l'intenzione della parte istante fondata in ragione.

## Articolo 3.

Le sole congregazioni di carità locali godranno di pieno diritto del beneficio de' poveri, salvo il disposto dell'art. 40. del Regio Editto 29. April 1847, e dall'ultima parte dell'art. 3. delle Reg. Patenti 20. April 1847. / No. 68. della Gazzetta degli atti del Governo. /

## Articolo 4.

L'ammissione al beneficio de' poveri sarà decretata sopra ricorso, per le cause di competenza dei Tribunali Provinciali, dal Presidente del Tribunale; per quelle di competenza delle Corti d'appello dal Primo Presidente della Corte; e per le cause criminali rinviato alle Corti di Assise dal consigliere incaricato di presiedere alle Assise.

Se ritorsi e autorizzati in Casazione sarà decretata dal Primo Presidente della Corte di Casazione.

### Articolo 5.

L'ammessione al beneficio di poveri nelle cause criminali potrà essere provvisoriamente concessa, secondo le circostanze, anche senza l'attestazione di povertà prescritta dall'art. 1<sup>o</sup>.

Questa ammissione provvisoria avrà pure facoltà di concederla il Giudice che procederà all'interrogatorio dell'accusato a tenore dell'art. 376. del Codice di procedura criminale.

### Articolo 6.

Non avrà luogo l'ammessione al beneficio di poveri per gli atti di giurisdizione volontaria.

L'ammessione al beneficio per sostenere una causa civile avrà tuttavolta effetto per quegli atti di giurisdizione volontaria che si renderanno necessari al fine di promuovere l'azione, o sostenere la difesa della parte ammessa al detto beneficio.

### Articolo 7.

La parte che avrà ottenuto l'ammessione al beneficio di poveri in materia civile, ne sarà depellita, se in progresso di causa la questione avrà cambiato d'aspetto, e la sua intenzione non apparirà più fondata in diritto, o se la di lei povertà sarà cessata.

La rezezione dal beneficio si pronuncierà in seguito a nuovo parere dell'Avvocato de poveri dall'autorità giudiziaria da cui sarà emanato il decreto di ammissione.

Quando la cessazione del beneficio di poveri avrà luogo ad istanza della parte contraria, quella già ammessa al beneficio dovrà essere citata a costituirsi un nuovo Procuratore, secondo la legge di procedura civile.

### Articolo 8.

Stranieri domiciliati nello Stato potranno essere ammessi al beneficio dei poveri quando la loro povertà sarà giustificata nel modo prescritto dall'art. 1<sup>o</sup>.

Quelli non domiciliati nello Stato, e che a tenore dei trattati saranno dispensati dalla cauzione *juramentum poveri* si potranno essere ammessi, secondo le circostanze, con Reale Decreto.

#### Articolo 9.

Nelle cause civili il ministero dell'Avvocato e del Procuratore dei poveri non sarà obbligatorio per le parti ammesse alla gratuita clientela. Esse potranno valersi di altri Avvocati e Procuratori, salva però la favoreggiata attribuita all'Avvocato dei poveri dalla legge e dai regolamenti.

#### Articolo 10.

Nelle cause criminali gli Avvocati e Procuratori dei poveri dovranno prestare il loro ministero avanti le Corti e Tribunali fedenti nelle città ove sono stabiliti a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti quantunque non ammessi al beneficio dei poveri, qualora essi detenuti non abbiano scelti altri difensori, e questi non siano stati nominati d'ufficio.

#### Articolo 11.

Le disposizioni delle prime e seconde Lettere Patenti in data 20. aprile 1847, e degli articoli 362. e 363. del codice di procedura criminale in quanto sono contrarie alla presente legge rimangono abrogate, o derogate.

#### Articolo 12.

Le Istituzioni di carità ed i stabilimenti di beneficenza che in forza delle precedenti disposizioni refrano di essere ammessi al beneficio dei poveri di pieno diritto, e quelle che vi furono ammessi con speciali provvedimenti continueranno a godere della gratuita clientela per le sole cause già incominciate al tempo della promulgazione della presente legge.

Dato in Napoli il ventidue di Gennaio 1854.

Il Re

Il Ministro

Signori!

ella presentazione del progetto di legge sulla riorganizzazione dell'Ordine giudiziario pronunciarasi un' altra legge specialmente intesa a ristabilire le norme e le condizioni dell' ammissione al beneficio dei poveri all' effetto di ridurre tale istituzione dentro a suoi giusti termini, dai quali erasi negli ultimi tempi alquanto dislungata, ed è questo il progetto di legge che oggi si ordina di S. M. io vengo a presentarvi.

Il supremo bisogno d' ogni civile Società, ed insieme il primissimo dovere d' ogni bene ordinato Governo si è che la giustizia venga a tutti imparzialmente amministrata, e che l' adito ai Tribunali sia a tutti ugualmente discusso. Ma perchè a sostentare il grave dispendio causato dalla creazione e dal mantenimento dei Tribunali fu forza introdurre certe tasse sugli atti giudiziarii costituenti una specie di tributo onde sono specialmente gravati coloro che vogliono promuovere e difendere i loro interessi in giudizio, si dovette pure arrivare a che l' impossibilità di

soddisfare simili tasse non diventasse  
un ostacolo talvolta insuperabile all'  
esperimento del Diritto.

È siccome per la varietà e  
moltiplicità delle leggi, e la solennità e  
complicazione delle forme non è semp  
facile l'esplicazione del Diritto, e le  
forense disputazioni richiedono lo studio e  
l'opera indefessa di uomini lungamente  
versati nelle materie legali, che anzi  
la legge impone alle parti contendenti  
la necessità di eleggersi un Procuratore,  
si dovette similmente provvedere a che il  
difetto di tale assistenza non rendesse im-  
possibile agli indigenti la difesa dei  
loro interessi.

Quindi è che l'istituzione del  
beneficio de' poveri non è tanto diretta  
ad esercitare una beneficenza a pro-  
di certe persone meritevoli di  
aiuto, quanto a rimuovere le cause  
che nelle condizioni attuali della società  
dipendono i mezzi resi dalla legge  
necessarii per agire in giudizio,  
possono impedire che la  
giustizia venga ad ognuno che  
la domanda imparzial.

Antichissima è questa patria.

istituzione del beneficio de' poveri,  
ed è nobil tanto per i nostri  
legislatori l'averla così bellamente  
ordinata, mentre che presso alle  
altre civili nazioni anche oggidì  
non si incontrano di essa che  
imperfetti abbozzamenti.

Dovunque fu sentito il  
bisogno di agevolare agli indigenti  
l'esperimento giuridico dei loro  
Diritti, ma i provvedimenti rimasero  
~~non, né mai fatti~~, dovunque  
imperfetti.

E così non s'ha paese  
tranne fra noi, dove le per-  
sone ammesse al beneficio de'  
poveri sieno un tanto larghezza  
esentate dal pagamento ed anticipa-  
zione dei diritti giudiziari  
di ogni maniera dovuti all'erario,  
non meno che dei diritti dovuti  
agli uffiziali di giustizia.

Non s'ha paese dove le cause  
dei poveri e civili e criminali sieno,  
come fra noi, raccomandate a pubblici  
funzionari del governo stipendiati, per  
quali la difesa dei poveri non sia  
che un' abituale ed esclusiva occupa-  
zione del loro uffizio.

A fronte del pubblico Ministero  
che nell'interesse della giustizia, ed  
assolutamente da ogni privato riguardo

pone in moto l'azione pubblica che  
alla società esclusivamente appartiene  
a fronte io dico di quell'ammirabile  
strumento d'ordine e di giustizia che  
avuto rispetto ai modi dell'accesa  
ufete nell'incertezza e nei tempi di  
incerto, fu una vera conquista del  
Quattrocento, già da secoli forgiata fra  
noi una Magistratura a cui è stato  
dalla legge l'umano incarico della  
difesa; e così la legge con sublime  
imparzialità protegge ugualmente  
gli interessi generali della società,  
e quelli singolari delle persone.

E pertanto l'attuale progetto di  
legge non è certamente per addurre  
nell'ordinamento del beneficio de-  
pereri tali modificazioni che possono  
mutarne essenzialmente l'indole;  
benzi intende a richiamare le cose  
ai principii loro, correggendo certi  
abusi ed alcune improvide esagera-  
zioni per cui l'ammissione al  
detto beneficio ricorre talvolta di  
superchio danno al pubblico Erario.

Vogliamo ben anzi emendare certe  
disposizioni, le quali, come si verrà  
dichiarando, non pajono del tutto  
appropriate all'oggetto vero dell'  
istituzione.

Gli articoli 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup> di esso  
progetto stabiliscono primieramente

J

Le condizioni principali dell'ammissione  
al beneficio dei poveri che sono la  
povertà debitamente giustificata, e la  
giustizia della causa.

Quanto alla povertà era dalle  
Generali Costituzioni prescritto / Art. II  
Tit. III. Cap. XVII. S. 2. / che si  
doveva provarla con attestazioni spes-  
samente date da Giudici, o Sindaci del luogo  
del quale fossero i poveri nativi,  
o che ivi abitassero, ma posteriori  
provvedimenti diedero per norma che  
le attestazioni di povertà fossero  
giudizialmente fatte da due Membri  
dell'Amministrazione Comunale, e  
fossero quindi asseverate dal Giudice,  
il quale doveva particolarmente  
indagare la verità dei fatti.

Essendosi colla legge 17. April 1868.  
/ art. 98. Tit. 3. / annoverate fra  
le attribuzioni dei Consigli Delegati  
quella di fare gli atti di notorietà,  
e di stato di famiglia, e gli  
altri di tal fatta delegati ai  
Comuni, e nei Consigli presero anche  
a spedire le attestazioni di  
povertà di che si  
tratta, e fu interpretata la legge  
nel senso che più non facesse  
mestieri del giuramento degli attes-  
tanti, e dell'interesso del Giudice.

Si è però avvertito in pratica

Il



che i Consigli delegati non avendo una speciale missione di tutelare gli interessi del pubblico Erario, sogliono facilmente consentire alle Dimandate attestazioni senza indagare esattamente lo stato di fortuna dei richiedenti.

È siccome per rimediare a così fatto abuso non sembra difficile di sottoporre la deliberazione collegialmente presa da un Consiglio alla formalità del giuramento, né di esporla al pericolo di essere dal Giudice disdetta, se è giudicato conveniente di ritornare all'antico sistema delle attestazioni giudizialmente spedite da due Membri dell'Amministrazione comunale, e dal Giudice comprovate, il quale debba all'uopo, non considerandosi scienza propria, inquire il vero, aggiuntovi l'obbligo di dover anche fornire l'avviso del percettore Mandamentale perché ogni ammissione al beneficio de' Poveri recando un pregiudizio al pubblico Erario, ragion vuole che gli Agenti Demaniali sieno abilitati a fornire gli opportuni schiarimenti.

Quanto alla giustizia della causa il Governo stima opportuno che non recedere da quanto già praticato finora, perché il sentimento

autorevole dell' Avvocato De' poveri basta  
certamente a garantire il pubblico  
ed il privato interesse?

In altri paesi, ove pur si  
concede agli indigenti qualche  
agevolezza per agire in giudizio,  
l' ammissione al beneficio de'  
poveri è preceduta da una specie  
di giudizio, spettando al Tribunale,  
il quale dee conoscere della causa,  
il concedere o negare esso beneficio,  
ovvero anzitutto la parte contraria.

Ma ognuno vede che  
questa preliminare decisione del  
Tribunale dedotta da motivi ris-  
guardanti il merito della questione  
dee certamente pregiudicarla, e  
che amendue le parti contendenti  
non potrebbero quindi nutrire  
uguale fiducia nell' imparzialità  
del giudizio definitivo, dubitando  
l' una di esse che i giudici  
più non vogliono, anche discussa  
la causa, contraddire alla già  
dichiarata loro opinione? Oltre  
di che l' interesse della parte con-  
traria a quella che domanda l'am-  
missione al beneficio de' poveri  
è puramente secondario, e  
conviene impedire che la medesima  
senza sollevando inutili questioni  
onde paralizzare le ragioni

del suo avversario.

Puo' succedere inverso che l'Avvocato dei poveri vada talvolta errato nel rinviare il suo consenso...  
mentre alla Dimanda del povero,  
ma anche la Deliberazione di un collegio di Giudici puo' essere viziosa da errore, e quindi la sola possibilita' di qualche incoerenza non e' sufficiente motivo perche' si tolga all'Avvocato dei poveri, il quale esercita in tal parte una vera Magistratura, quell'attribuzione che gli venne data dalle nostre Leggi fino dai primordii dell'istituzione.

L'art. 3. del progetto  
Dichiaro che le sole congregazioni di carita' godranno di pieno diritto del beneficio dei poveri, salvo tuttavia quelle speciali disposizioni del diritto amministrativo che riguardano gli Istituti di beneficenza.

3  
Nelle generali costituzioni, e nei piu' antichi Decreti dei Reali di Savoia il beneficio dei poveri era stato in genere statuito a pro' delle miserabili persone senche' si spesso espressamente contemplate i corpi morali aventi per oggetto opere di carita' e di beneficenza. *Croci*

3

quindi esteso alle Congregazioni di  
carità, ed in forza di speciali prov-  
vedimenti che di mano in mano eman-  
navano, a certi altri Istituti, finché  
la R. L. Patente delli 20. g. br.  
1847. Definitivamente Dichiarò che  
godrebbero di pieno diritto del gratuito  
patrocinio tutti gli Istituti di  
carità, la cui propria ed esclusiva  
destinazione consistesse nel soccorrere  
gratuitamente poveri sani ed infermi  
qualunque ne fosse la denominazione.

Ma certamente uno spirito  
laudevole di filantropia che informò  
la detta legge, ma pare tuttavia  
che non si fosse assoluta necessità  
di ammettere al beneficio dei  
poveri tutte indistintamente gli Istituti  
di carità, quando che fossero largamente  
dotati.

Per la stessa ragione che tutti  
i requiristi, non esclusa la persona inerente,  
dovgino indistintamente contribuire in  
proporzione dei loro averi ai carichi  
dello Stato, gli Istituti di carità  
non possono essere privilegiati di una  
esenzione che propriamente si  
riduce al condono di certi tributi, ed  
è forza che essi pure soggiacciano  
al pari di qualunque cittadino  
al pagamento dei diritti giudiziarii  
dei quali occorre il bisogno per la

conferazione o Difesa dei loro Diritti.

Non è però che si vogliono assolutamente esclusi dal beneficio dei poveri gli Istituti di carità in genere, quelli eziandio che si trovano in condizioni tali da non poter sostenere le spese di una lite, ma ora che le Finanze sono ridotte a termini usi angustiati non si può largheggiare in loro danno, e la concessione di pieno diritto del beneficio dei poveri alle sole congregazioni di carità sarà giudicata un giusto temperamento suggerito dalla natura delle cose.

(Stabilite usi le condizioni fondamentali dell'ammissione al beneficio dei poveri si viene nell'art. 4.º del progetto designando le autorità che secondo la varietà dei casi dovranno concederla, ed è bene inteso che i Presidenti delle Corti o dei Tribunali a cui spetterà il procedere in proposito non potranno addentrarsi nel merito degli affari, ma dovranno limitarsi a ricercare se la povertà nei singoli casi trovata comprovata a tenore di legge, e se la giustizia della causa sia dall'Avvocato dei poveri riconosciuta.

Indagini sulla povertà

pretende talvolta ritardare il provvedimento,  
l'art. 3. acconciamente provvede  
perchè nella cause imminenti l'ammissione  
sine al beneficio possa concedersi  
provvisoriamente, affinché la difesa  
non venga mai impedita o ritardata.  
Coni pure le Generali costituzioni  
(Lib. II. Tit. III. Cap. XVII. §. 2.)  
dispongono che le attestazioni di  
povertà non fossero necessarie, e  
s'evide la povertà notoria, manifestamente  
rispetto a carcerati di  
contorni pacifi.

Analogamente poi a quanto per noi  
accennasi in principio che la vera e  
propria ragione di esistere per la istitu-  
zione del beneficio di povertà si è  
l'obbligo che corre alla civile società  
di fare che la giustizia venga  
per tutti amministrata, l'art. 6.  
dispone che l'ammissione al beneficio  
non abbia ad essere concessa per gli  
atti di giurisdizione volontaria, a  
meno che si tratti di quelli a cui  
debba addivenire per occasione di  
lite.

Qui torna in campo l'  
altra considerazione della necessità che  
stringe tutti i cittadini di contribuire  
in proporzione dei loro averi ai  
carichi dello Stato, perchè gli  
atti spettanti alla volontaria giurisdizione  
non riguardino direttamente

L'amministrazione della giustizia; e  
ben di rado accade che debbasi  
formare di tali atti, i quali per  
la più gran parte riguardano l'  
amministrazione delle fortune ris-  
petto a coloro che si trovano in  
assoluta povertà costituita.

Nell'art. 7<sup>mo</sup> è contemplato  
il caso in cui nel seguito della  
lite venga a mutare d'aspetto lo  
stato della cosa, per modo che l'im-  
missione della persona ammessa al  
beneficio di povertà, che prima  
sembrava giustificata appaja <sup>definita</sup>  
di fondamento, oppure intervenga  
un tale cambiamento di fortuna  
per quale più non occorra la  
necessità del beneficio.

Ed in simili casi esser  
dovendo l'effetto dell'ammissione  
bisognava egualmente provvedere al modo  
della continuazione della lite.

Le leggi della procedura  
civile non danno espressamente alcuna  
norma sul modo di proseguire  
la causa qualora la persona ammes-  
sa al beneficio di povertà ne  
senta rimossa; ma in pratica  
si è usato finora che la  
parte deprivata dal beneficio  
fosse citata a costituirsi un  
nuovo procuratore, trasferendo il

Procuratore dei poveri di più re. p.  
presentarla

Bisogna però ovviare a che la  
reiezione del beneficio dei poveri  
non venga inopportuna, a  
collocare la parte contraria, che niuna  
colpa si avrebbe, in peggiori con-  
dizioni. La qual cosa potrebbe di-  
stinguersi intervenire, se trovandosi  
la causa in istato di essere decisa,  
essa parte anziché ottenere una  
prompta decisione fosse costretta  
a ripigliare l'istanza nel mezzo  
di nuove citazioni per ciò solo  
che l'Avvocato dei poveri avesse  
promessa d'affigere la reiezione  
del suo cliente dal beneficio.

Il secondo alinea dell'art. 4  
del progetto introduce pertanto un  
equo temperamento disponendo che  
la nuova citazione debba aver  
luogo qualvolta la reiezione dal  
beneficio dei poveri abbia avuto  
luogo ad istanza della parte con-  
traria.

Così la parte provocatrice  
della reiezione potrà  
da un lato misurare gli effetti della  
sua istanza, e per l'altro  
lato si manterrà il principio  
fanzionato dalle leggi sulla proce-  
dura civile che costituito una volta  
il procuratore la lite debbe



agitarsi in suo contraddittorio, finché  
non compaja a surrogarlo un altro  
procuratore, finché la parte  
contraria sia costretta a rinnovare  
la citazione, fuorché nei casi della  
legge espressamente enumerati.

L'ammissione al beneficio dei  
poveri di regola fu sempre concessa  
ai soli regnicoli, e di vero le  
norme prescritte per giustificare  
lo stato di povertà non potrebbero  
applicare agli stranieri. Ormai  
però che fosse inaugurato il sistema  
costituzionale soleramente all'eccezione  
dei casi, concedere lo stesso favore  
per via di forneni chirurghi  
anche a quelli fra gli stranieri  
che ne fossero meritevoli.  
Ma rispetto agli stranieri che  
hanno domicilio nello Stato, e che  
a ragione dell'incolato soggiornano  
alla più gran parte dei  
paesi comuni a tutti i regnicoli,  
farebbe ingiusto il contendere loro  
questo mezzo di difendere in  
giudizio i loro diritti.

Quanto agli altri conviene  
pur dire che la giustizia e di  
tutti i luoghi, e di tutti i  
tempi, e che un'assoluta esclusione  
farebbe un'ingiustizia troppo rigorosa,  
massimamente che in altri paesi  
non si fa distinzione di

regnicoli e stranieri qualora si  
tratti di concedere il beneficio dell'  
affianca a istanza

Non s'ha perù pericolo che l'ammis-  
sione degli stranieri possa diven-  
tare gravosa alle finanze, perchè  
furono sempre rarissimi i casi di  
questa straordinaria ammissione, e  
si può arguire che non faranno meno  
rari nell'avvenire.

L'art. 8. di questo progetto  
comincia adunque per stabilire  
la regola che i stranieri domici-  
liati nello Stato faranno ammessi  
al beneficio de' poveri, quando la  
loro povertà sarà giustificata  
nel modo prescritto per i regnicoli.  
Quanto agli altri dispone che si  
potranno essere ammessi secondo  
le circostanze, con R. Decreti.

Ma sarebbe incongruo di ammettere  
al beneficio de' poveri coloro che si  
trovassero nella condizione a cui accenna  
l'art. 23. del codice civile, e per  
ciò è fatta un' espressa eccezione quanto  
agli stranieri, ai quali corre tuttavia  
l'obbligo della cauzione *judicatum solvi*.

Coll'art. 9. del progetto  
vuolsi abrogare una disposizione  
novellamente introdotta dalle precitate  
R. Patenti 20. April 1847, per  
cui minacciavasi il Decadimento del  
beneficio a coloro che invece di)

valevoli nelle loro liti civili del  
ministero dell' Avvocato o del Procura-  
tore de' poveri, avessero fatto  
ricorso ad altri Avvocati e Procuratori.

Il Legislatore dee provvedere  
ancorchè nella trattazione delle cause  
de' poveri non s' introducano abusi  
in danno del pubblico o dei privati,  
ma non fergesi ragione per cui  
vengano i poveri costretti a ricorrere  
forzatamente al patrocinio degli  
Avvocati e Procuratori de' poveri,  
e restino essi privati, quasi in  
prezzo del beneficio che ricevono,  
di quella libertà d' azione di  
che hanno pur mestieri per la  
difesa dei loro diritti. E neanche  
appajono sufficienti motivi per cui  
gli Avvocati e Procuratori ammessi  
a patrocinare e postulare, che  
sono dalla legge destinati per  
auxiliari dell' Avvocato e del  
Procuratore de' poveri, vadano  
privi dell' onorevole diritto di  
averne goduto in ogni tempo di  
assumere la difesa delle cause  
de' poveri, quando ne fossero  
richiesti, anche nella città ove  
l' ufficio de' poveri si trova  
constituito.

Similmente furono giudicate  
non troppo conformi alla libertà  
della difesa che dee essere pienissima.

Le disposizioni del codice penale, per cui  
si rende obbligatorio agli imputati ed  
accusati il ministero dell'Avvocato  
de' poveri, ancorachè abbianvi e altri  
altri Difensori, e loro si vieta di  
rinsararli senza giusta motivo.

Il salutare ufficio dell'Avvocato  
De' poveri non dev'essere per alcun  
modo rivolto in danno di coloro a pro  
dei quali venne introdotto, e quindi  
gli accusati ed imputati godenti del  
beneficio non debbono essere costretti  
a valersi dell'opera sua qualora  
abbiano il modo di essere altri-  
-menti difesi, e farsi per loro ul-  
-locata ogni fiducia in altri Difensori.

Non è ancora ragionevole si es-  
sere gli accusati ed imputati che non  
sono da poveri costretti ad impetrare  
la pubblica clientela debbono tuttavia  
accettare loro malgrado il patrocinio  
dell'Avvocato de' poveri.

Si nell'uno che nell'  
altro caso non è punto dicibile alla  
Dignità di tale Magistratura il  
dover assumere una difesa che non  
torni pienamente gradita.

La ultima la necessità  
del ministero dell'Avvocato de'  
poveri certamente vien meno rispetto  
a coloro che non sono in carcere  
contenuti, per avere conseguita la  
libertà provvisoria mediante cauzione.

giacché il fatto stesso della cauzione  
esclude il bisogno dell'assistenza del  
pubblico Difensore.

A tutto ciò adunque provvede  
l'art. 10. di questo progetto dispo-  
nendo che gli Avvocati, ed i  
Procuratori de' poveri debbano  
prestare il loro ministero a  
favore di tutti gli imputati o  
accusati detenuti, quantunque non  
ammessi al beneficio de' poveri,  
qualora essi detenuti non abbiano  
eletti altri Difensori, e questi non  
siano stati nominati d'ufficio.

L'art. 11. reca una conse-  
guente abrogazione e derogazione alle  
Disposizioni delle due leggi, amendue  
in data dell' 20. April 1847. con-  
tate la prima a relazione del  
Direttore della Cancelleria, e la  
seconda a relazione del Ministero  
delle Finanze, in quanto siano con-  
trarie alla presente legge, la  
quale, come si raccoglie dalle riferite  
due Disposizioni ha precipuamente  
per oggetto di preferire le  
condizioni relative all'ammissione  
al beneficio de' poveri e di defi-  
nire i casi nei quali debbasi  
prestare il gratuito patrocinio,  
senza punto innovare le disposizioni  
economiche delle leggi e regola-  
mente in vigore sull'ammissione

a debito dei diritti di emolumento, e  
dei giudiziari, sulla carta bollata  
e sulle ragioni eventuali di rim-  
borso spettanti al R. Erario.

Sono del pari abrogate e  
derogate le disposizioni degli articoli  
362. e 364. del codice di  
procedura criminale, in quanto che le  
attribuzioni dell' Avvocato e del  
Procuratore de' poveri restano in  
forza dell' art. 10. di questa legge  
notevolmente modificata.

E finalmente l' art. 12.  
contiene una disposizione transitoria  
in favore degli Istituti di carità e  
Stabilimenti di beneficenza che  
già ottennero in qualunque modo  
l' ammissione al beneficio  
de' poveri, onde non rimanga  
inopportuna mente disturbato il corso  
delle cause già vertenti.

N.º 123.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
alla Camera del 28 gennaio 1894

---

Norme per l'ammmissione al beneficio  
dei poveri.